

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (C.C.N.L.) DEL 19 APRILE 2010 COME RINNOVATO CON IL VERBALE DI ACCORDO DEL 1° LUGLIO 2014 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI CHE ESEGUONO LAVORI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

In Reggio Calabria 31 luglio 2015

TRA

ANCE Reggio Calabria – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria rappresentata dal geom. Francesco Siclari – Presidente e legale rappresentante dell'Associazione - dall'arch. Michele Laganà, tesoriere e componente del Comitato di Presidenza, dal dott. Paolo Foti, Consigliere Direttivo invitato, assistiti dal dott. Antonio Ramirez e dal dott. Antonino Tropea, direttore di Ance Reggio Calabria, tutti componenti della Commissione di studio sulla contrattazione decentrata integrativa di Ance Reggio Calabria

E

- La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL – Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dai signori Gaetano Tomaselli - Segretario Generale - Demetrio Modafferi – Segretario Provinciale –, Francesco Zumbo, Rocco Panetta e Domenico Chirico - Delegati

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL – Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dal signor Antonino Botta – Segretario Generale, Vincenzo Corsaro e Carmine Napoli – Segretari Provinciali – Pasquale Papasergio, Salvatore Ferraro, Domenico Barreca e Angelo Marte - Delegati

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-CGIL - comprensorio di Reggio Calabria - Locri rappresentata da:

Signora Manuela Sainato – Segretario Generale FILLEA-CGIL comprensorio di Reggio Calabria-Locri, Pietro Casile e Endrio Minervino – Segretari Provinciali FILLEA-CGIL comprensorio di Reggio Calabria-Locri, Giorgio Circosta – Delegato;

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-CGIL - comprensorio di Gioia Tauro rappresentata da:

Signor Luigi Veraldi – Segretario Regionale Calabria FILLEA-CGIL e Reggente comprensorio FILLEA-CGIL di Gioia Tauro, Rosario Gentile e Abdelaziz Siraji – delegati

che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della Provincia di Reggio Calabria

è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014, valido nella provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1

Sistema di informazione

ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.

In conformità a quanto regolamentato dal C.C.N.L. vigente, ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l'anno, a richiesta della F.L.C., per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tali incontri ANCE Reggio Calabria fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull'occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere di recupero, ecc.);
- edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Art. 2

Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

ANCE Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.

In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e dalla legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.

La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite ANCE Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.

Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell'art. 4 della legge 23.10.1960 n° 1369.

Art. 3

Costituzione dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro

E' istituito presso gli Enti Bilaterali un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria. L'istituto si prefigge il compito di verifica che nei cantieri edili si applichi il contratto collettivo nazionale e provinciale di lavoro di settore. Forme contrattuali atipiche, come, ad esempio, lavoro interinale, part-time, voucher, ecc. dovranno essere oggetto di scrupolosa analisi in quanto in molti casi portatori di precarietà e di concorrenza sleale. Le posizioni aziendali che verranno valutate anomale saranno oggetto di denuncia agli istituti ispettivi di vigilanza preposti.

Art. 4

Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, l'orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana.

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, ricorrendo i presupposti di legge, le imprese sono obbligate ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 19 del citato C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa si conviene che le imprese, previo accordo con la R.S.U., ove esistano, o con le organizzazioni sindacali provinciali di settore, purché non si tratti di casi saltuari ed occasionali di prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Art. 5

Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali

Con riferimento all'art. 85 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.

Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.

L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.

Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la " Sicurezza " come priorità d'impegno straordinario.

Art. 6

Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale

Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'art. 27 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Art. 7

Formazione professionale

Nell'ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore le parti concordano apposite riunioni trimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sottoscrittrici, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Scuola, per trattare i problemi dell'addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria.

Ai corsi gestiti dall'Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni e quantità numeriche che saranno stabilite dall'Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni o disoccupati.

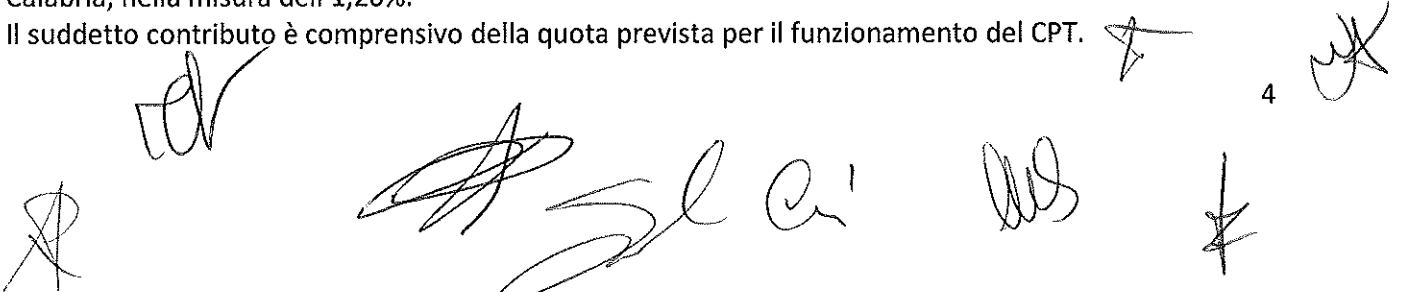
Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l'entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni.

Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi.

Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all'Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti.

Ai sensi dell'art. 91 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa il contributo a carico dei datori di lavoro con decorrenza dalla data del 1° luglio 2015 viene determinato, per la provincia di Reggio Calabria, nella misura dell'1,20%.

Il suddetto contributo è comprensivo della quota prevista per il funzionamento del CPT.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'P'. To its right is a large, stylized signature. Further right is another signature, followed by a signature that looks like 'AS'. On the far right, there is a signature that resembles 'JK' and a small mark that looks like a star or a cross. The number '4' is written in the center of the bottom section.

4

Il contributo deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa. Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale dell'E.S.E.F.S. o su richiesta delle stesse parti per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell'Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo di pertinenza, anche in relazione ai processi di fusione degli Enti Bilaterali in corso di definizione.

Lavoratori extracomunitari

Con riferimento agli artt. 82 e 91 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa le parti convengono di attivare presso l'Ente Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore finalizzate alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base il SSN la lingua italiana e la segnaletica di cantiere.

Le parti concordano in un ruolo di maggiore attenzione del CPT relativamente alle visite di cantiere, anche su eventuale richiesta delle imprese ed anche in assenza della costituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell'art. 87 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa e di cui al successivo art. 8.

Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese.

Ai sensi dall'art. 37 del D. Lgs. N. 81/2008 le parti ribadiscono che gli unici soggetti abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza sono gli Enti e gli organismi bilaterali in quanto costituiti ad iniziativa delle parti firmatarie di contratti che garantiscano soglie retributive nel rispetto dei principi costituzionali vigenti e possono definirsi organismi paritetici ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. N. 81/2008 e quindi legittimati a svolgere formazione in collaborazione con i datori di lavoro.

Art. 8

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

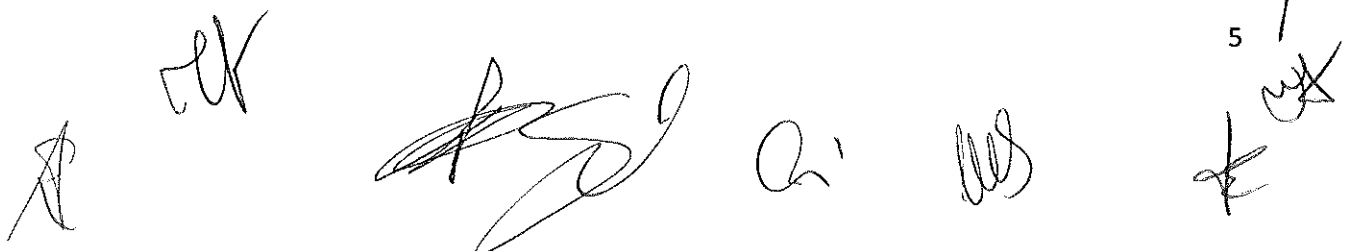
Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell'Istituto è istituito un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo, a carico delle imprese, pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente richiamato in premessa e per come precisato nel precedente articolo 7.

Art. 9

Cassa Edile

a)Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e modalità di attuazione

Con riferimento all'art. 18 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, la percentuale del 18,5% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del citato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17, viene accantonata in amministrazione presso la Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria, con versamenti da effettuarsi entro il mese successivo,



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa ed erogata ai lavoratori nei mesi di agosto e dicembre.

b) Contributo

Con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2015 il contributo alla Cassa Edile di cui all'art. 36 lettera a) del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato C.C.N.L., è fissato nella misura complessiva del 2,50% di cui:

- a carico delle imprese: 2,08% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga;
- a carico dei lavoratori: 0,42% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga.

In caso di versamento oltre i 30 giorni dal termine del periodo di paga la Cassa Edile applicherà gli interessi di mora stabiliti dalla CNCE.

La quota a carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla, insieme a quella a proprio carico, con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia di cui alla precedente lettera a).

Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale della Cassa Edile, per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell'Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo del 2,50% di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 10

Ferie

In attuazione dell'art. 15 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa si concorda che nel mese di agosto verrà di norma concesso agli operai di godere di ferie collettive di due settimane.

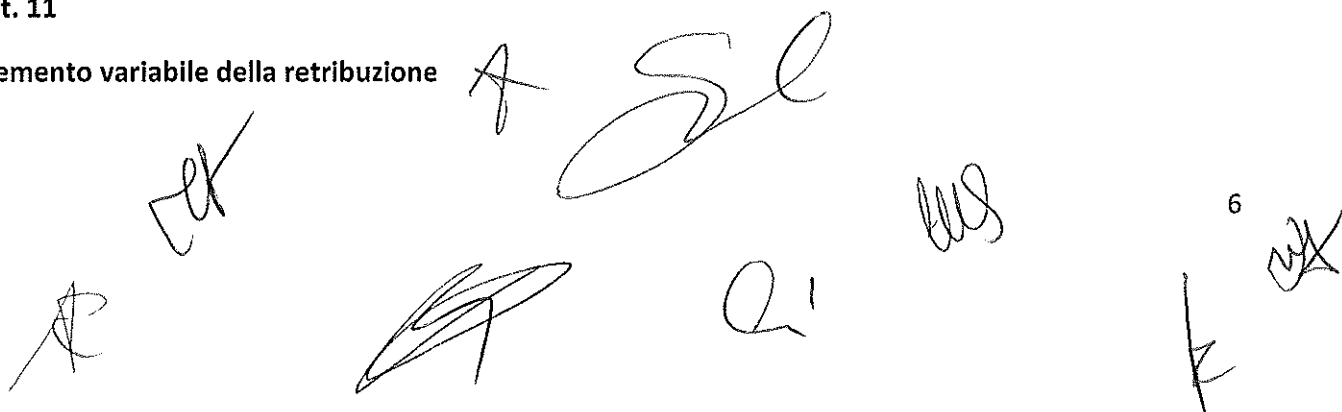
Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà normalmente nel periodo delle Festività Natalizie.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a sua scelta con un preavviso da dare all'impresa almeno dieci giorni prima e purché non si arrechi pregiudizio, previa verifica delle parti, alla prosecuzione dei lavori.

Nel caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Art. 11

Elemento variabile della retribuzione

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately ten distinct marks, including a large stylized 'S', a 'Q', and various other scribbles and initials, likely representing the signatures of the parties involved in the agreement.

In applicazione degli art. 12 e 38 del CCNL vigente e richiamato in premessa le parti concordano in via complementare per quanto di loro competenza quanto segue:

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), di cui agli artt. 12 e 38 del CCNL vigente e richiamato in premessa è concordato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto nazionale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, considerati con valore ponderale da stabilirsi in sede di verifica annuale degli indicatori:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile
3. Ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali
4. Numero di DURC emessi dalla Cassa Edile.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base degli indicatori stabiliti, secondo i criteri e le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo, compresa la indicazione dei trienni di riferimento.

A tal fine le parti concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno e di norma entro il 30 novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori nonché dell'EVR da corrispondere negli anni di vigenza del contratto integrativo successivi al 2015, stante la vigenza e validità dell'Accordo sull'EVR stipulato dalle parti in data 12 marzo 2015 relativamente all'anno 2015, sulla base degli indicatori, secondo i criteri e le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo.

I dati verranno forniti dalla Cassa Edile in tempo utile per il calcolo e la verifica degli indicatori.

L'EVR è fissato per l'anno 2016 decorrente dal 1° gennaio 2016 nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo sulla base dei dati rilevati nel triennio, così come previsto nel vigente CCNL, sarà effettuata in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

Qualora la valutazione degli indicatori a livello aziendale comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 20 e 21 del CCNL, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (allegato C), sia ad ANCE Reggio Calabria che alla Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

ANCE Reggio Calabria informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature that appears to be 'R', followed by a signature that looks like 'car'. In the center, there is a large, bold signature that seems to be 'S.1'. To the right of this, there are initials 'us'. Further right, there is a signature that looks like '7' with a checkmark-like flourish. On the far right, there is a signature that appears to be 'X' with a checkmark-like flourish.

sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad ANCE Reggio Calabria, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 21, del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nella provincia di Reggio Calabria, dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui ai punti 1 e 2 del comma 21 dell'art. 38 del CCNL e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Art. 12

Attrezzi ed indumenti di lavoro

a) attrezzi di lavoro

In tutti i cantieri edili qualora l'impresa non fornisca ai dipendenti gli attrezzi di lavoro e richieda ai lavoratori di utilizzare i propri, sempre che questi ne dispongano, sarà corrisposta una indennità di Euro 2,00 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Nel caso, invece, che gli attrezzi stessi vengano direttamente forniti dall'impresa, tale indennità non è dovuta ed i lavoratori sono responsabili di quanto loro affidato.

b) indumenti di lavoro

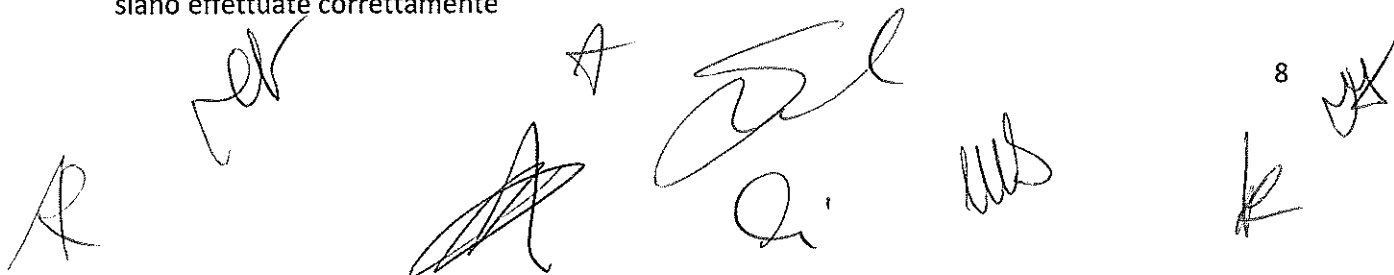
In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un'indennità sostitutiva pari a Euro 2,00 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 13

Disciplina degli autisti

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 31 del vigente CCNL si stabilisce quanto segue:

1. L'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano effettuate correttamente

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large 'R', a signature that appears to be 'Zer', a signature with a star above it, a large signature that looks like 'Q.', a signature that looks like 'M.S.', and a signature that looks like 'K' with a small '8' written above it. There is also a small signature on the far right.

2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. L'autista non è responsabile di eventuali danni o incidenti conseguenti a mancata e regolare corretta manutenzione.

È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

- la gravità delle responsabilità del lavoratore
 - l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili
3. agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
 4. L'autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
 5. Quando le due parti – azienda e lavoratore – siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimenti contravvenzionali, l'onere relativo – compreso quello dell'assistenza legale – è a carico dell'azienda;
 6. A declino di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso dell'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
 7. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;
 8. L'autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia dall'Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
 9. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro a cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello di cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
 10. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art .14

Indennità di trasporto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro.

L'indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di Euro 2,00 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

Per i cantieri situati oltre i 40 chilometri dal comune di residenza del lavoratore l'indennità è pari a Euro 2,40 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere e indipendentemente dalle ore lavorate.

L'indennità di cui sopra non è soggetta alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

L'indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio.

IMPIEGATI: indennità di trasporto

A tutti gli impiegati compete l'indennità di trasporto nella misura stabilita col presente articolo.

Art. 15

Indennità di reperibilità e di guida mezzi aziendali adibiti al trasporto lavoratori. Responsabilità dei lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali

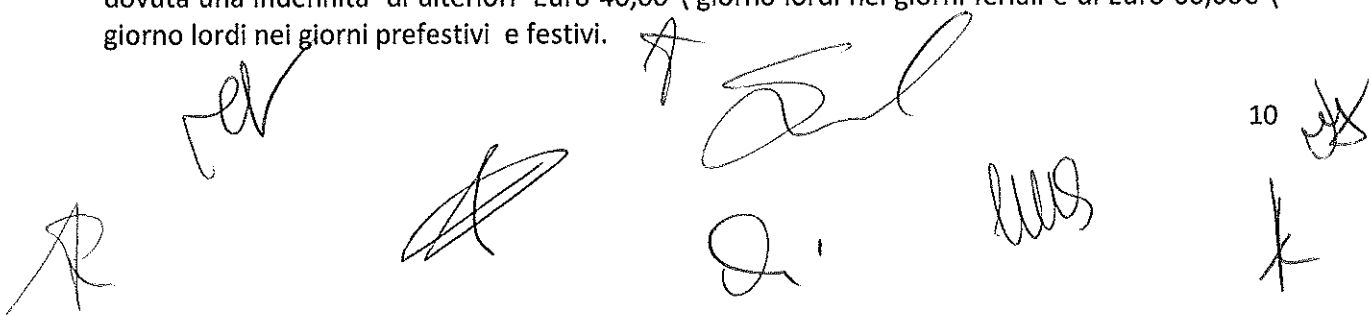
- a) Le parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, è istituita e riconosciuta una indennità come segue:
Ai lavoratori ai quali, il datore di lavoro, richieda per iscritto di essere reperibile al di fuori dell'orario normale praticato dall'impresa sono riconosciute le seguenti indennità:

- In caso di mancata necessità di intervento:

Euro 25,00 \ giorno lordi a seguito di disponibilità fornita dal lavoratore alla reperibilità;
Euro 35,00 \ giorno lordi nei giorni prefestivi e festivi.

- In caso di intervento:

Nella eventualità in cui il lavoratore sia chiamato a fornire il proprio intervento, oltre alle indennità e maggiorazioni previste nel C.C.N.L. e nei C.C.P.L. per le ore di effettivo lavoro, sarà dovuta una indennità di ulteriori Euro 40,00 \ giorno lordi nei giorni feriali e di Euro 60,00€ \ giorno lordi nei giorni prefestivi e festivi.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a signature on the far right next to the page number 10.

- b) Per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali destinati al trasporto dei lavoratori è riconosciuta una indennità aggiuntiva di Euro 80 lordi su base mensile, fermo restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

Art. 16

Trasferta

Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato C.C.N.L. all'operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in 10 Km. oltre i confini del comune.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

Le spese di viaggio non sono dovute se gli spostamenti avvengono con mezzi aziendali.

Art. 17

Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria

Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un'indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base.

Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

Con riferimento all'art. 20 - gruppo B) del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa - al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46,00%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26,00%;

Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie

Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l'addetto debba recarsi all'esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a dette opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all'esterno della galleria deve essere anch'esso assoggettato alla maggiorazione del 26%.

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18,00%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) si conviene di corrispondere agli operai che lavorano nelle suddette condizioni un'indennità non superiore al 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa.

Art. 18

Indennità lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue:

-per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i 1.300 metri di altezza: Euro 0,35 orari;

-per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 metri di altezza: Euro 0,40 orari.

Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

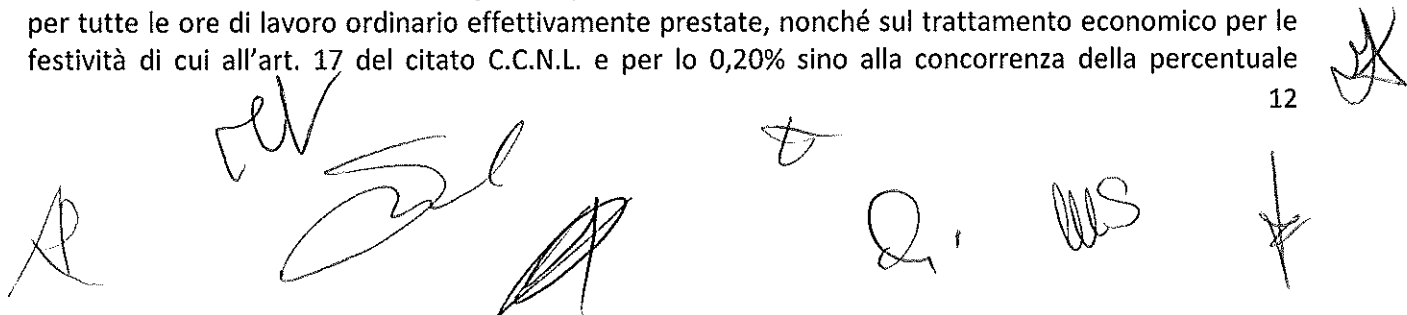
Art. 19

Anzianità professionale edile

L'istituto dell'anzianità professionale edile è disciplinato dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa e dalle ulteriori collegate disposizioni nazionali applicabili in materia.

Il contributo, a carico dei datori di lavoro, è confermato nella misura del 2,50 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L..

Per quello che attiene alle modalità di pagamento del suddetto contributo, le parti concordano che con decorrenza dalla data del 1° luglio 2015, la suddetta aliquota del 2,50% verrà corrisposta con contributo diretto a carico dei datori di lavoro per un ammontare pari al 2,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L. e per lo 0,20% sino alla concorrenza della percentuale

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large 'AP', a signature that appears to be 'C. V.', a signature that looks like 'S. L.', a small 'D', a signature that looks like 'Q.', a signature that looks like 'MS', and a signature that looks like 'F'. There is also a large, stylized signature on the far right that looks like 'JK'.

stabilita dall'allegato A all'art.29 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L.. è versato al Fondo nazionale APE da parte della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria attingendo alle riserve APE disponibili presso la stessa Cassa Edile.

Art. 20

Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 36 lettera c) del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per quote di adesione contrattuale, è stabilito come segue:

A) contributo paritetico, nella misura dello 0,18%, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali (A.N.C.E. e F.L.C.) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

B) contributo paritetico nella misura dello 0,90%, a favore dell'Organizzazione datoriale provinciale sottoscrittrice del presente accordo - ANCE Reggio Calabria - e nella misura dello 0,90%, a favore delle organizzazioni costituenti la F.L.C. della provincia di Reggio Calabria sottoscrittrici del presente accordo sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato.

Art. 21

Mensa - diritto al pasto

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.

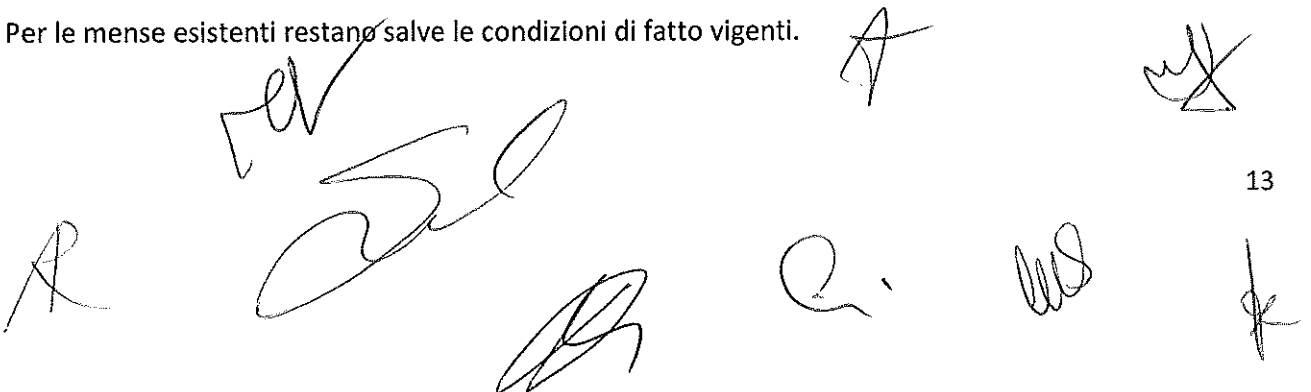
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.

L'impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di Euro 1,00.

La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.

La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.

Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.



Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa di Euro 4,40 al giorno con presenza di almeno 5 ore.

Sull'importo dell'indennità di mensa non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

IMPIEGATI: mensa

A tutti gli impiegati compete l'indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

Art. 22

Diritto allo studio

Con riferimento all'art. 90 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa si conviene che i lavoratori studenti che devono sostenere prove di esami, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti producendo al datore di lavoro le certificazioni comprovanti gli esami e le giornate nelle quali essi sono stati sostenuti.

Art. 23

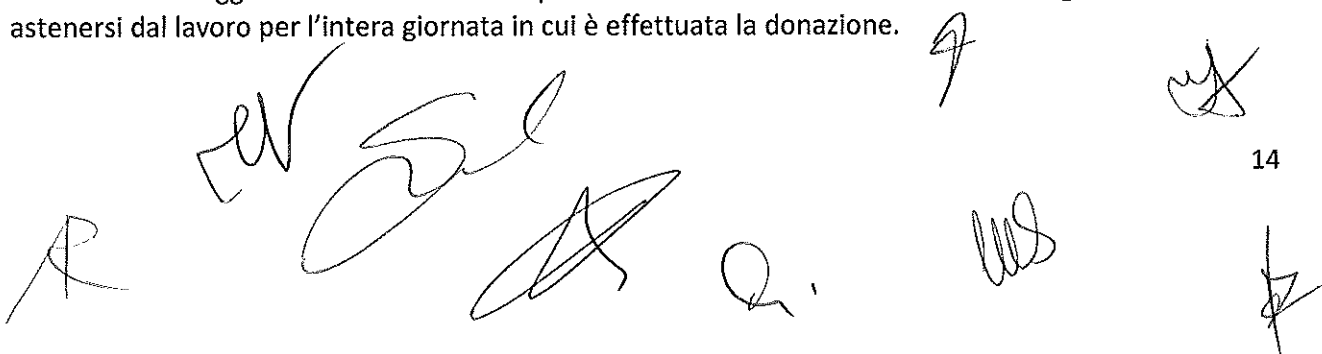
Lavori usuranti – Lavori pesanti

Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'allegato 14 all'accordo di rinnovo del 19 Aprile 2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 richiamato in premessa nonché dal paragrafo 6 dell'art. 108 come modificato all'accordo di rinnovo del 1° Luglio 2014 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010 richiamato in premessa.

Art. 24

Donatori di sangue – Permessi retribuiti

Ai sensi della legge 4.5.1990 n° 107 il dipendente che sia anche donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui è effettuata la donazione.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right. The page number 14 is visible in the bottom right corner.

La concessione della giornata di riposo va richiesta tempestivamente con apposita istanza indirizzata alla Direzione Aziendale.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a produrre idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Salute con l'indicazione dell'avvenuta donazione del sangue a titolo gratuito (il permesso non è retribuito nel caso di donazione a titolo oneroso) nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Art. 25

Assemblee retribuite

Le parti convengono che per specifiche e determinate esigenze il monte ore previsto dall'art. 104 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa è aumentato a 12 ore previa apposita comunicazione all'ANCE da parte delle FLC.

Art 26

Carenza Malattia

Negli eventi morbososi di durata fino a 6 giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennità per carenza malattia".

Tale prestazione pari ad € 30,00 è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, fino ai primi 3 giorni, sulla base della certificazione medica prodotta (fotocopia certificazione sanitaria inviata all'INPS e datore di lavoro), per un solo episodio di malattia nell'anno.

Il diritto all'indennità per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultano accantonate 1800 nei due anni precedenti la data dell'evento.

Art 27

Mutualità ed assistenza

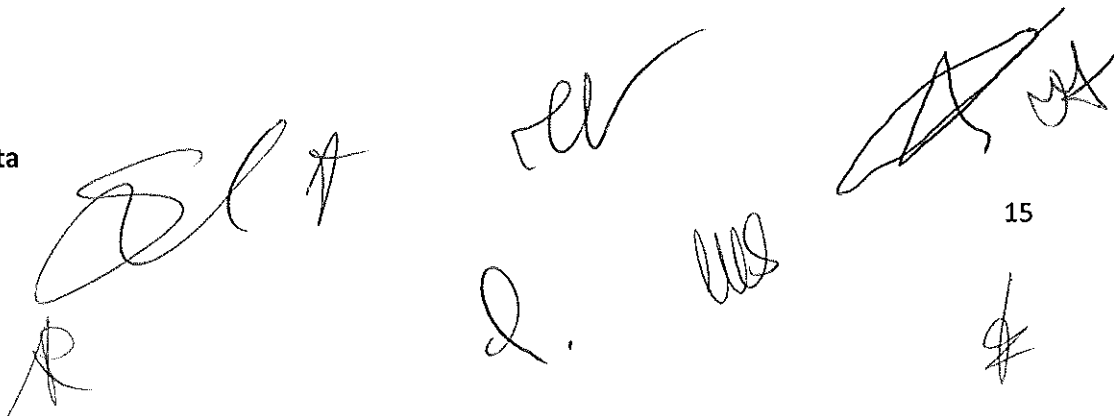
È istituito un fondo mutualità ed assistenza da destinare a vantaggio degli iscritti della Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria.

Il fondo è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente e richiamato in premessa fissato nella misura dello 0,30%.

Le modalità ed i criteri di utilizzo del fondo saranno determinati da accordi tra le parti.

Art. 28

Decorrenza e durata



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a checkmark-like mark in the center, and a signature on the right. The number 15 is written below the signature on the right.

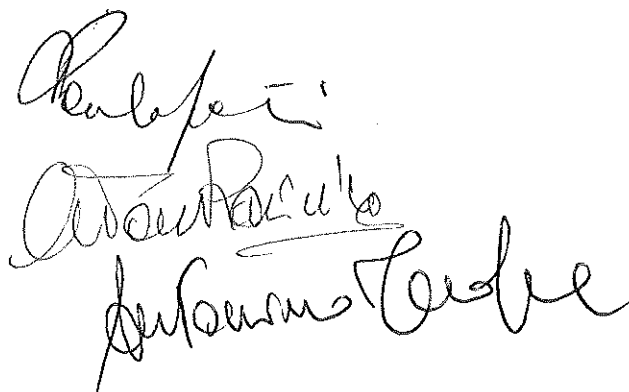
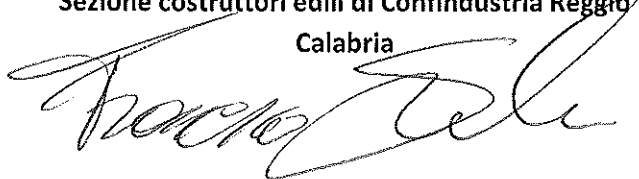
Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, fatte salve le specifiche statuizioni previste, avrà decorrenza dal 1° luglio 2015, durata fino al 30.06.2017 e si intende prorogato automaticamente di anno in anno fino alla disdetta delle parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Integrativo non dà luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 Aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014.

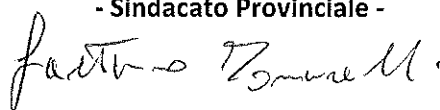
Letto, confermato e sottoscritto

Associazione nazionale costruttori edili (Ance)
della provincia di Reggio Calabria Reggio Calabria
Sezione costruttori edili di Confindustria Reggio
Calabria



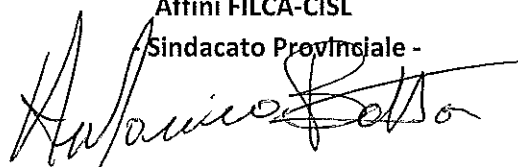
p. La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini
e del Legno FENEAL-UIL Provincia di Reggio
Calabria

- Sindacato Provinciale -



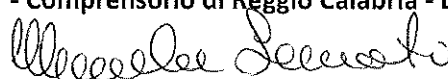
p. La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed
Affini FILCA-CISL

Sindacato Provinciale -



p. La Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-
CGIL

- Comprensorio di Reggio Calabria - Locri -



p. La Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-
CGIL

- Comprensorio di Gioia Tauro -



Dichiarazione a verbale della Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della Provincia di Reggio Calabria:

si rinvia alla ulteriore trattazione di istituti contrattuali nell' ambito della eventuale ipotesi di accordo regionale e quindi nell'ambito del confronto e della promozione del tavolo di coordinamento regionale per la definizione del livello contrattuale regionale nel rispetto delle specificità territoriali, delle necessarie armonizzazioni contrattuali e della salvaguardia delle positive esperienze contrattuali dei singoli territori.

*Massimo Sceriffo
Fazio Gennaro
Antonio Zotta
Giuseppe*